DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AUTONOMIA IMPOSITIVA DEGLI ENTI LOCALI E DI FINANZA LOCALE

Art. 16

Certificazioni di bilancio e di consuntivo

Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane sono tenuti a presentare entro il 30 giugno 1989 al Ministero dell'interno la certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e la certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province, alle comunita' montane ed ai comuni, e' trasmessa dal Ministero dell'interno alla Corte dei conti - Sezione enti locali. Altra copia dei predetti certificati relativi alle province, alle comunita' montane ed ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e' trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Le amministrazioni provinciali della Sicilia devono redigere anche i certificati per l'anno 1989 previsti per le comunita' montane. Le modalita' delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (UNCEM), entro il mese di marzo 1989. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, nonche' della quota residuale per le comunita' montane e' subordinata all'adempimento previsto ai commi 1 e 2. Il certificato del bilancio e' allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale e' tenuto ad attestare che il certificato stesso e' regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalita' stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 3, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

Versione in vigore dal 2 marzo 1989, non più in vigore dal 27 aprile 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale

Estremi	Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66
Titolo	III — Risorse trasferite dallo stato per il finanziamento dei bilanci
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-autonomia-impositiva-degli-enti-1989/art-16-certificazioni-di-bilancio-e-di-consuntivo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it